



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 21 dicembre 2010


Deliberazione n. 7/2010

OGGETTO: Adozione di “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “*Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio*”;




- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- il DPCM 30 giugno 2003, recante “*Approvazione del Piano stralcio di Integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in Regione Piemonte (Nodo Idraulico di Casale Monferrato)*”;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

VISTI, INOLTRE

- il DPR 3 agosto 2009, n. 140, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare*”;
- in particolare l’art. 9 (*Organismi di supporto*) del suddetto DPR;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare n. 144 del 4 agosto 2010;

RICHIAMATI

- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*”;
- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*”;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*”;
- la propria Deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)*”;
- la propria Deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2001, con cui questo Comitato ha adottato la “*Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)*”;
- la propria Deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio di Integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in Regione Piemonte (Nodo Idraulico di Casale Monferrato)*”;
- la Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 14 luglio 2004, recante “*Istituzione del Comitato per il coordinamento della progettazione degli interventi relativi al nodo idraulico di Casale Monferrato, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione C. I. n. 2 del 25 febbraio 2003*”;



- la propria Deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 con cui questo Comitato ha approvato il Regolamento Attuativo contenente gli *“adempimenti necessari ai fini dell’adozione della deliberazione di presa d’atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato ‘limite di progetto tra la fascia B e la fascia C’ ”*.
- la propria Deliberazione n. 10 del 18 marzo 2008, con cui questo Comitato ha adottato il *“Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)–Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro”*;
- la DGR Piemonte n. 42-10146 del 24 novembre 2008;
- il Decreto del Dirigente dell’U. O. Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Lombardia n. 6132 del 18 giugno 2009;

RICHIAMATO, INOLTRE

- il verbale della seduta di questo Comitato Istituzionale del 10 marzo 2010;
- in particolare, i punti 3 e 8 della trattazione dell’o.d.g. della suddetta seduta;

PREMESSO CHE

- l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. *d* della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del *Piano di bacino*, definito dal comma 1 di tale articolo come *“lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d ambientali del territorio interessato”*. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dell’art. 12 di detta legge;
- in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare un piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;


- in conformità al suddetto Programma di redazione del piano di bacino per stralci, con Deliberazione C. I. n. 26 dell'11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale – sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato "*Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali*" - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d'acqua; il PSFF ha limitato l'individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all'asta del Po fino al Delta, ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;
- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (con l'indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o *Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico denominato "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell'assetto di progetto dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d'acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l'applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di "*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*";
- in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;
- in relazione alla suddetta necessità l'art. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che "*le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio*";
- per le esigenze di cui ai punti precedenti, l'Autorità di bacino svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti nel proprio

ambito territoriale di riferimento, tutte le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico – scientifici di carattere conoscitivo (studi di fattibilità, attività di monitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle risultanze di tali attività, alla verifica, all’aggiornamento ed alle necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;

- in particolare, anche allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni relative all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti di Piano, l’Autorità di bacino predispone la realizzazione di appositi *Studi di fattibilità*, i quali hanno la funzione di approfondire gli elementi conoscitivi contenuti nel PAI stesso e di verificare le sue previsioni. Tali Studi costituiscono anche strumenti propedeutici all’elaborazione dei Progetti di Variante del PAI di cui all’art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, nonché ad ogni aggiornamento degli elaborati di piano espressamente previsto da ulteriori disposizioni (con particolare riguardo agli aggiornamenti di cui al comma 10 dell’art. 1 delle NA del PAI) o che, comunque, si renda necessario sulla base dei principi generali in materia di pianificazione di bacino contenuti nell’ambito della legge n. 183/1989 e s. m. i.;

PREMESSO, INOLTRE, CHE


- le criticità idrauliche emerse nel corso dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000, hanno reso necessaria la predisposizione di un apposito “*Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)*” (di seguito denominato PSI) adottato da questo Comitato nella seduta del 26 aprile 2001, con Deliberazione n. 19/2001;
- per il tratto del fiume Po compreso fra la confluenza del fiume Dora Baltea e la confluenza del fiume Tanaro (definito *nodo idraulico di Casale Monferrato*) il Progetto di PSI contiene l’aggiornamento delle Fasce fluviali resosi necessario in conseguenza del suddetto evento alluvionale e l’individuazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. In particolare, tali interventi comprendono sia quelli denominati di “*prima fase*”, finalizzati al contenimento passivo delle piene (argini) e al miglioramento delle condizioni di deflusso (ampliamento del ponte di Casale ed eliminazione della traversa di Trino) che quelli di “*seconda fase*” finalizzati al miglioramento della capacità di laminazione delle piene del Po e del reticolo minore (individuazione di sei “*aree di laminazione*” esterne alla fascia B e denominate con le lettere A, B, C, D, E, F);
- nell’ambito del procedimento di adozione definitiva, conformemente alle disposizioni di legge (art. 1bis della legge 365/2000) si sono svolte le Conferenze Programmatiche, convocate dalle due Regioni competenti (Piemonte e Lombardia);
- in data 6 dicembre 2002 si è svolta (ai sensi dell’art. 1bis della legge 365/2000) la Conferenza Programmatica sul Progetto di PSI relativamente al tratto del fiume Po ricadente in Regione Piemonte. Nel corso della seduta, la Regione Piemonte ha illustrato i contenuti del proprio parere sul Progetto (D. G. R. n. 109 – 7871) e sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989; oltre ad esprimere un parere favorevole sul Progetto di PSI, in sede di Conferenza è stata discussa la proposta della Regione di procedere ad ulteriori approfondimenti, ai fini di una più dettagliata definizione della fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica necessari con riferimento ai territori perimetrati come “*aree di*



- laminazione*” A, B, C, D, E nella cartografia dell’elaborato 2 del Progetto di PSI. Anche in merito a tale proposta, la Conferenza ha espresso parere favorevole;
- di conseguenza, in sede di adozione definitiva del PSI nel tratto di fiume Po ricadente in Regione Piemonte (Deliberazione C. I. n. 2 del 25 febbraio 2003, successivamente approvata con DPCM 30 giugno 2003) è stato disposto espressamente (art. 3 del dispositivo) che con riguardo ai territori perimetrati come “*aree di laminazione*”, l’Autorità di bacino del fiume Po procedesse allo svolgimento di uno Studio di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica allo scopo di definire nel dettaglio progettuale la fattibilità delle nuove aree di laminazione;
 - in data 18 settembre 2003 si è svolta la Conferenza Programmatica sul Progetto di PSI relativamente al tratto del fiume Po ricadente in Regione Lombardia (tratto compreso fra l’abitato di Breme ed il ponte di Valenza). In seguito a tale Conferenza ed al parere della Giunta Regionale (DGR n. VII/14968 del 7 novembre 2003), con Deliberazione n. 1/2004 del 3 marzo 2004 è stato definitivamente adottato il PSI, limitatamente alla parte ricadente nel territorio della Regione Lombardia, inserendo l’area di laminazione F all’interno della Fascia fluviale B;
 - successivamente, l’Autorità di bacino ha avviato, nel febbraio del 2005, lo Studio di fattibilità di cui all’art. 3 della richiamata Deliberazione C. I. n. 2/2003, estendendo l’ambito di indagine all’intera asta del Po dalla confluenza della Dora Baltea alla confluenza del Tanaro ed anche al reticolo minore compreso fra la confluenza della Dora Baltea e la confluenza del Sesia;
 - il suddetto Studio ha verificato le attuali condizioni di sicurezza idraulica, ha definito il quadro delle criticità residue ed ha individuato sia gli interventi di *seconda fase*, funzionali al potenziamento della capacità di laminazione delle piene, sia alcuni interventi di completamento della cosiddetta *prima fase* (argini e interventi di miglioramento della capacità di deflusso);
 - in conseguenza degli approfondimenti condotti nell’ambito del suddetto Studio di fattibilità (i cui esiti erano stati portati a conoscenza di questo Comitato Istituzionale nel corso della seduta del 19 luglio 2007) è emersa la necessità di predisporre un Progetto di Variante al PAI relativo alla “*Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro*”; detto Progetto di Variante al PAI (contenente, in particolare, la definizione dell’assetto di progetto dell’intero nodo idraulico di Casale Monferrato) è stato adottato da questo Comitato Istituzionale nella seduta del 18 marzo 2008, con la Deliberazione n. 10/2008;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dell’adozione del Progetto di Variante, le Regioni Piemonte e Lombardia, territorialmente competenti sul tratto fluviale in questione, hanno convocato le Conferenze Programmatiche di cui all’art. 1bis del DL n. 279/2000 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000);
- le suddette Conferenze, svoltesi rispettivamente il 6 dicembre 2008 a Torino (Piemonte) e il 21 aprile 2009 a Pavia (Lombardia) hanno espresso il parere di cui al comma 4 del citato art. 1bis, in senso complessivamente *favorevole* al Progetto di Variante al PAI e non hanno proposto modifiche alla delimitazione delle Fasce fluviali di cui al Progetto medesimo;
- la Conferenza Programmatica della Regione Piemonte ha anche prescritto che, qualora in sede di progettazione della sistemazione per l’utilizzo delle aree golenali



ai fini della riduzione del colmo di piena sia necessario procedere all'abbassamento dei piani golenali, detto abbassamento venga definito previa valutazione e condivisione con gli enti locali. Al rispetto di questa prescrizione è subordinato il parere favorevole espresso da tale Conferenza;

- successivamente alla conclusione delle suddette Conferenze Programmatiche, le Regioni territorialmente interessate hanno provveduto a recepirne gli esiti con le DGR Piemonte n. 42-10146 del 24 novembre 2008 e con Decreto del Dirigente dell'U. O. Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Lombardia n. 6132 del 18 giugno 2009;

ATTESO CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del DL 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13), l'articolo 170, comma *2bis* del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (abrogata dall'art. 175, comma 1 del medesimo D. lgs. n. 152/2006) fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63, comma 2 del medesimo D. lgs. n. 152/2006. Il comma 2 del citato art. 1 del DL 208/2008 ha altresì fatto salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto DPCM;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del DL n. 208/2008) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all'adozione della presente Deliberazione;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento adottato con DPR 3 agosto 2009, n. 140, tutti i membri del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino sono cessati dall'incarico, per effetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 9 del medesimo DPR, prima che la Variante al PAI in oggetto potesse essere sottoposta all'esame del Comitato medesimo;
- nelle more della ricomposizione del suddetto Comitato (da effettuarsi con l'adozione del DM di nomina dei nuovi componenti dello stesso ai sensi del medesimo art. 9, comma 4 del DPR n. 140/2009), la Variante allegata alla presente Deliberazione è stata sottoposta a questo Comitato Istituzionale, nel corso della seduta del 10 marzo 2010, con l'espressa menzione della mancanza del parere del Comitato Tecnico, per i motivi evidenziati al punto precedente (punto 8 O. d. G. della seduta C. I. del 10 marzo 2010), allo scopo di procedere comunque, in quella sede, all'adozione definitiva, previa valutazione circa la sussistenza dei necessari presupposti di legittimità e di opportunità;
- nel corso della seduta, sulla base delle valutazioni operate in sede di discussione del punto 3 O. d. G. (riportate integralmente nel verbale della seduta), il Comitato Istituzionale ha deciso all'unanimità di rinviare l'adozione ad una seduta successiva;
- in seguito, con DM 4 agosto 2010, n. 144, il Ministro dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i nuovi componenti del Comitato Tecnico, in adempimento di quanto prescritto dal suddetto art. 9 del DPR n. 140/2009;
- subito dopo il suo insediamento, detto Comitato ha quindi proceduto ad esprimere il proprio parere favorevole in ordine alla Variante in oggetto nel corso della seduta del 7 dicembre 2010;



ACQUISITO, PERTANTO,

- il menzionato parere *favorevole* espresso da parte del Comitato Tecnico nella seduta del 7 dicembre 2010;

RITENUTO, QUINDI

- che l'*iter* procedurale previsto dalla legge per l'adozione dell'allegata Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po sia stato completato in ogni sua parte;
- che si possa, pertanto, procedere all'adozione definitiva della Variante al PAI relativa alla "*Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro*";

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione e contenuti della Variante)

1. È adottata l'allegata "*Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro*" (di seguito denominata Variante), la quale è allegata alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.
2. La Variante di cui al comma 1 è costituita dai seguenti elaborati:
 1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 7 tavole + 3 tavole serie speciale);
 2. Relazione tecnica.
 3. Elenco Comuni.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione della Deliberazione)

1. Copia della presente Deliberazione è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana*, nonché sul Bollettino Ufficiale delle Regioni Piemonte e Lombardia.
2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente Deliberazione, le Regioni di cui al comma precedente provvedono a trasmettere ai Comuni territorialmente interessati di cui all'Elaborato 3 della Variante copia della Deliberazione medesima e degli elaborati di cui all'articolo 1 che non siano già in possesso di detti Comuni.
3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia della documentazione di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni di cui all'Elaborato 3 della Variante sono tenuti a pubblicare la presente Deliberazione e le cartografie relative alla delimitazione delle Fasce fluviali interessanti il territorio di loro competenza mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.



ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)

1. L'allegata Variante al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
2. Dalla data di entrata in vigore della Variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.
3. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi degli artt. 22 e ss del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. i.), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.
4. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dall'art. 67 del D. lgs. n. 152/2006, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

ARTICOLO 4

(Misure di salvaguardia)

1. Le misure di salvaguardia stabilite dall'articolo 3 della Deliberazione C. I. n. 10/2008 del 18 marzo 2008 per le aree incluse nelle Fasce Fluviali individuate dalla Cartografia della Variante, tuttora vigenti, continuano a trovare applicazione fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo suddetto.

ARTICOLO 5


(Attuazione della Variante)

1. L'allegata Variante al PAI è attuata attraverso appositi Programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 69 ss. del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. I Programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla Variante medesima. Ai fini della programmazione dei principali interventi attuativi previsti dalla presente Variante si procederà al necessario approfondimento dell'analisi del rapporto costi – benefici, in conformità a quanto previsto dall'art. 65, comma 3 lett. l del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.

ARTICOLO 6

(Adeguamenti urbanistici e ulteriori adempimenti per le aree inserite nelle Fasce fluviali)

1. I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici all'allegata Variante al PAI, procedono ad una valutazione alla scala locale, in relazione agli usi in atto, delle effettive condizioni di rischio dei manufatti, degli edifici e delle infrastrutture ubicati nelle Fasce fluviali, anche sulla base di una prima ricognizione effettuata sulla Cartografia di Piano, e individuano adeguate misure non strutturali di mitigazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000 (come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000), nei territori della fascia C che risultano



situati a tergo del segno grafico indicato come “*limite di progetto tra la fascia B e C*” nelle tavole dell’Elaborato 1 della Variante e per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dall’art. 65, comma 6 del D. lgs. n. 152/2006 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del medesimo articolo, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di Attuazione del PAI relativi alla fascia B.

3. Salvi i casi in cui siano già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 28 delle Norme di Attuazione del PAI (e dal relativo Regolamento di Attuazione, adottato con Deliberazione C. I. n. 11 del 5 aprile 2006) circa la presa d’atto dei collaudi, nei territori della fascia C che, nell’ambito delle Tavole cartografiche dell’Elaborato 2 del Piano Stralcio di Integrazione al PAI approvato con DPCM 30 giugno 2003, risultavano situati a tergo del segno grafico indicato come “*limite di progetto tra la fascia B e C*” e che, nell’ambito delle tavole cartografiche della presente Variante sono state classificate come Fascia C in conseguenza della realizzazione delle opere programmate, continuano a vigere le Norme di Attuazione del PAI relative alla Fascia B eventualmente applicate dai Comuni per minimizzare le condizioni di rischio da essi verificate ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31, comma 5 delle medesime NA del PAI fino al collaudo delle suddette opere.

ARTICOLO 7


(Aree destinate alla mitigazione del rischio residuale)

1. Nelle aree interne alla Fascia C perimetrate e classificate come “*aree destinate alla mitigazione del rischio residuale*” nella cartografia di cui all’Elaborato 1 della Variante, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 27 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, sono tenuti ad adottare ogni opportuna misura finalizzata a mantenere inalterato l’assetto morfologico, infrastrutturale e insediativo presente nonché, laddove possibile, a ridurre gli impatti attualmente esistenti, al fine di non compromettere la destinazione di tali aree alla moderazione delle piene per le esigenze di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, in adempimento dell’art. 56, comma 1, lett. c del D. lgs. n. 152/2006. Ai sensi degli artt 56, comma 2 e 65, comma 6 del suddetto Decreto legislativo e del menzionato art. 27, comma 2 delle NA del PAI, compete alla Regione lo svolgimento delle attività necessarie per assicurare il coordinamento delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dalle disposizioni della presente norma, allo scopo di garantire l’applicazione omogenea delle stesse con riferimento all’intero ambito territoriale oggetto della presente Variante.

ARTICOLO 8

(Sistemazione delle aree di laminazione golenali in Regione Piemonte)

1. Il Comitato per il coordinamento della progettazione e realizzazione degli interventi relativi al nodo critico di Casale (istituito, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione C. I. n. del 25 febbraio 2003, con Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 14 luglio 2004), integrato dai Comuni di cui all’Elaborato 3 della Variante allegata alla presente Deliberazione assume la funzione di supporto e di ausilio alla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica per l’utilizzo delle aree golenali ai fini di riduzione del colmo di piena, comunque da definire anche previo il necessario



approfondimento dell'analisi del rapporto costi – benefici, con il compito di fornire specifici indirizzi di natura tecnico-ambientale e paesaggistica per garantire la migliore integrazione dell'intervento nel contesto socio-economico e territoriale e definire criteri per una gestione e manutenzione programmata delle opere.


ARTICOLO 9

(Utilizzazione dei dati derivanti dallo svolgimento di attività per l'aggiornamento del quadro conoscitivo sul reticolo idrografico minore)

1. I risultati delle analisi idrologiche e idrauliche del reticolo minore, i dati relativi allo stato di criticità presente lungo il reticolo medesimo e le analisi di pericolosità sul territorio sono utilizzati dagli Enti gestori del reticolo e, se necessario, aggiornati ed integrati sulla base di conoscenze di maggior dettaglio, al fine di definire e proporre gli interventi e le azioni, fra le quali la definizione delle fasce di rispetto, necessarie ad assicurare condizioni di sicurezza nel rispetto della conservazione dei valori di portata defluenti a valle.
2. In attuazione dell'art 6 comma 1 lettera *b* delle Norme di Attuazione del PAI, la presente Variante definisce criteri e indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente

(On.le Stefania Prestigiacomo)

